



A. I. C. B R O K E R

Intermediari di Assicurazioni

Polizza di Assicurazione All Risks INCENDIO-FURTO-ELETTRONICA



PROVINCIA DI TERAMO

LOTTO 2 - CAPITOLATO DI APPALTO

A.T.I. AIC BROKER SRL/Terbroker S.r.l.

Via Nazionale 518 – 64026 Roseto degli Abruzzi (TE)

Tel. 085 8930995 – Fax 085 23067057

e-mail: info@aicbroker.com

pec: aicbroker@pec.it

DEFINIZIONI	3
CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE	5
DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE	10
NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI	11
FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO	15
ESTENSIONI DI GARANZIA	16
CONDIZIONI PARTICOLARI	21
A L L E G A T O	23

Le Norme e Condizioni qui di seguito prevalgono sulle condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza

DEFINIZIONI

Nel testo che segue, si intendono:

per Assicurato	il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione;
per Assicurazione	il contratto di assicurazione;
per Broker	l'intermediario incaricato dal Contraente per la gestione ed esecuzione della polizza;
per Contraente	il soggetto che stipula l'assicurazione;
per Contenuto	Tutte le cose sotto elencate, tanto di proprietà dell'Assicurato che di terzi, poste entro gli stabilimenti assicurati, sia sottotetto che all'aperto.

Macchinari, attrezzature e arredi

Macchine, impianti, attrezzi e relativi ricambi; stampi; serbatoi, sili e tubazioni relative; impianti e mezzi di sollevamento e di trasporto (non iscritti al P.R.A.), ogni mezzo di lavorazione, controllo, amministrazione ed assistenza dell'attività dell'Assicurato o ad essa inerente; mobilio ed arredamento, compresi quadri, arazzi, sculture, statue, oggetti d'antiquariato ed oggetti d'arte in genere.

Apparecchiature elettroniche

Macchine ed attrezzature elettroniche quali elaboratori elettronici e relative unità periferiche e di trasmissione e ricezione dati, personal computer, macchine per scrivere e per calcolare, fotocopiatrici, telex, telefax, registratori di cassa, bilance, centralini telefonici, impianti citofonici e cerca persone, impianti radiotelevisivi e di telecomunicazione, impianti di prevenzione e di allarme, impianti video a circuito chiuso, apparecchiature elettroniche adibite a funzioni di calcolo per finalità scientifiche, di ricerca o per finalità amministrative; altre apparecchiature o strumenti elettronici in uso all'Assicurato.

Supporti di dati

Dischi, nastri, schede ed altri supporti per la memorizzazione di dati, esclusi i dati in essi contenuti. Compreso il materiale fisso ad uso memoria di massa utilizzato per la memorizzazione di informazioni leggibili a macchina. Per "dati" si intendono le informazioni logicamente strutturate, elaborabili e modificabili da parte dell'Assicurato a mezzo di programmi. Per "programmi" si intendono le sequenze di informazioni costituenti istruzioni eseguibili dall'elaboratore, leggibili a macchina e memorizzate su supporti;

Cose particolari

Archivi, documenti, disegni, registri, microfilms, pellicole, fotografie, fotocolori.

Valori

Denaro contante, titoli di credito e di pegno e - in genere - qualsiasi carta rappresentante un valore.

Merci

tutte le scorte e materiali di consumo considerate tali in base alle impostazioni contabili dell'Assicurato (quali, a titolo esemplificativo, provviste alimentari, medicinali, prodotti farmaceutici, materiali igienico-sanitari, biancheria ed indumenti, combustibili, lubrificanti, infiammabili, ed ogni altro materiale d'uso necessario all'attività dell'Assicurato).

Tutto quanto contenuto negli stabilimenti assicurati forma oggetto di questa assicurazione, ad eccezione di quanto espressamente escluso in queste definizioni e delle cose elencate nell'articolo *Cose non assicurate*.

Le cose che non trovano precisa collocazione in taluna di queste definizioni verranno convenzionalmente attribuite alla definizione *Merci*.

Sono in ogni caso attribuiti alla definizione *Merci* gli effetti personali dell'Assicurato, dei suoi prestatori di lavoro e di terzi, ferma l'esclusione delle cose elencate nell'articolo "*Cose escluse dall'assicurazione*".

per Esplosivi	le sostanze e i prodotti che, anche in piccole quantità: <ul style="list-style-type: none">▪ a contatto con l'aria o l'acqua, a condizioni normali, danno luogo ad esplosione;▪ per azione meccanica o termica esplodono; e comunque gli esplosivi considerati dall'articolo 83 del R.D. n° 635 del 6 maggio 1940 ed elencati nel relativo allegato A nonché successive modifiche ed integrazioni;
per Fabbricato	l'intera costruzione edile - o porzione della stessa - e tutte le opere murarie e di finitura, compresi : - fissi ed infissi,

- opere di fondazione o interrato,
- impianti tecnici in genere (quali impianti idrici, igienici, elettrici, di condizionamento e riscaldamento, ascensori, montacarichi),
- le installazioni fisse, gli allacciamenti ed i contatori di proprietà di aziende fornitrici di acqua, gas, energia elettrica, telefonia;
- qualsiasi impianto o installazione considerato immobile per natura o per destinazione (anche esistente all'esterno del fabbricato ed entro i recinti dello stesso, sia all'aperto che interrato, purché relativo o al servizio del fabbricato stesso);
- mosaici, affreschi e decorazioni artistiche;
- le addizioni e le migliorie apportate all'edificio ed all'impiantistica ad esso pertinente, se l'Assicurato è locatario o comodatario o utente a qualsiasi titolo del fabbricato;
- gli oneri di urbanizzazione e gli oneri fiscali in genere, se dovuti.

Sono incluse tutte le pertinenze dell'edificio, quali: strade, pavimentazioni esterne, recinzioni, fognature, pensiline, tettoie; comprese eventuali quote della proprietà comune.

E' escluso solo quanto compreso nella definizione di Contenuto.

per Franchigia:	importo fisso che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
per Incombustibili:	le sostanze e i prodotti che alla temperatura di 750° C non danno luogo a manifestazioni di fiamma né a reazione esotermica. Il metodo di prova è quello internazionale stabilito dalla norma ISO/DIS 1182.2 nonché successive modifiche ed integrazioni;
per Indennizzo:	la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
per Infiammabili:	le sostanze e i prodotti (ad eccezione delle soluzioni idroalcoliche di gradazione non superiore a 35° centesimali) non classificabili "esplosivi" che rispondono alle seguenti caratteristiche: Tipo A <ul style="list-style-type: none"> ▪ gas combustibili; ▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità inferiore a 21° C; ▪ sostanze e prodotti che, a contatto con l'acqua o l'aria umida, sviluppano gas combustibili; ▪ sostanze e prodotti che, anche in piccole quantità a condizioni normali ed a contatto con l'aria, spontaneamente s'infiammano. Tipo B <ul style="list-style-type: none"> ▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 21°C e inferiore a 55°C; Tipo C <ul style="list-style-type: none"> ▪ liquidi e solidi con punto di infiammabilità non inferiore a 55°C e inferiore a 100°C; ▪ ossigeno, sostanze e prodotti decomponibili generanti ossigeno. Il punto di infiammabilità si determina in base alle norme di cui al D.M. 17 dicembre 1977 – allegato V, nonché successive modifiche ed integrazioni legislative. Si conviene la seguente equivalenza: 10 kg di infiammabili di tipo A equivalgono a 100 kg di infiammabili di tipo B o a 400 kg di infiammabili di tipo C.
per Partita:	insieme delle cose assicurate con una unica somma assicurata;
per Polizza:	il documento che prova l'assicurazione;
per Premio:	la somma dovuta dal Contraente alla Società;
per Scoperto:	importo percentuale che per ogni sinistro rimane a carico dell'Assicurato;
per Sinistro:	il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa;
per Società:	l'Impresa assicuratrice e le eventuali coassicuratrici.

CONDIZIONI GENERALI DI ASSICURAZIONE

Art. 1 Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

Art. 2 Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 60 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 60° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24.00 del 60° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

Art. 2.1 Frazionamento del premio

Il premio annuo è indivisibile. Il medesimo verrà corrisposto in rate semestrali anticipate con scadenze al 30.09 e al 31.03 di ogni anno. In caso di mancato pagamento delle rate di premio entro tali termini, la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, fermo e impregiudicato ogni diritto al recupero integrale del premio in arretrato.

Art. 3 Modifiche dell'assicurazione

Le eventuali modificazioni dell'assicurazione devono essere provate per iscritto.

Art. 4 Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio.

Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato, fermo restando che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

In caso di scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Ente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le predette variazioni devono essere comunicate alla Società, dalla Contraente od aventi causa, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi; la Società nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di novanta giorni.

Art. 5 Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso.

La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

Art. 6 Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 90 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In ambedue i casi, la Società dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

Al fine di conteggiare nella giusta misura le tasse dovute dal Contraente per il residuo periodo di copertura, nel caso in cui la facoltà di recesso sia attivata e all'interno del periodo di 90 giorni previsto per l'efficacia del recesso ricada la scadenza di una rata della polizza, la Società si impegna, ferma la validità del recesso, ad emettere una appendice di proroga del contratto per un tempo uguale alla differenza tra il periodo di preavviso di recesso di 90 giorni ed il periodo intercorrente tra l'avviso di recesso e la scadenza della rata.

Art. 7 Durata dell'assicurazione

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.

Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale, è facoltà delle Parti rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di novanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro la scadenza contrattuale, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti entro i termini stabiliti all'Art. 2) che precede.

Art. 8 Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi all'assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 9 Foro competente

Foro competente è esclusivamente quello della sede legale del Contraente.

Art. 10 Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.

Art. 11 Titolarità dei diritti nascenti dalla polizza

Le azioni, le ragioni ed i diritti nascenti dalla polizza non possono essere esercitati che dal Contraente e dalla Società.

Spetta in particolare al Contraente compiere gli atti necessari all'accertamento ed alla liquidazione dei danni.

L'accertamento e la liquidazione dei danni così effettuati sono vincolanti anche per l'Assicurato, restando esclusa ogni facoltà di impugnativa.

L'indennizzo liquidato a termini di polizza non può tuttavia essere pagato se non nei confronti o col consenso dei titolari dell'interesse assicurato.

Art. 12 Ispezione delle cose assicurate

La Società ha sempre il diritto di visitare le cose assicurate ed il Contraente o l'Assicurato ha l'obbligo di fornirle tutte le occorrenti indicazioni ed informazioni.

Art. 13 Obblighi in caso di sinistro

In caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. Le relative spese sono a carico della Compagnia secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 Codice Civile;
 - b) entro dieci giorni da quando ne ha avuto conoscenza darne avviso scritto (a mezzo raccomandata, fax, mail pec), il più possibile circostanziato indicando approssimativamente l'ammontare del danno, al Broker oppure alla Società, nonché all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo in caso di furto, rapina o sinistro presumibilmente doloso.
 - c) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società ai sensi dell'art. 1914 del Codice Civile.
 - d) conservare fino all'accertamento e alla quantificazione del danno da parte della Società e comunque non oltre 60 giorni dalla data di ricevimento da parte della medesima della denuncia del sinistro le tracce e i residui del sinistro e gli indizi del reato eventualmente commesso senza avere in nessun caso, per tale titolo, diritto di indennità;
 - e) dare la dimostrazione della effettiva consistenza del danno tenendo a disposizione della Società ogni elemento di prova.
- La riparazione del danno può essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie. Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica e meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Art. 14 Esagerazione dolosa del danno

Il Contraente o l'Assicurato che esagera dolosamente l'ammontare del danno, dichiara distrutte cose che non esistevano al momento del sinistro, occulta, sottrae o manomette cose salvate, adopera a giustificazione mezzi o documenti menzogneri o fraudolenti, altera dolosamente le tracce ed i residui del sinistro o facilita il progresso di questo, perde il diritto all'indennizzo.

Art. 15 Valore delle cose assicurate e determinazione del danno

Per "Valore a Nuovo" s'intende convenzionalmente:

- per i "Fabbricati", la spesa necessaria per l'integrale costruzione a nuovo di tutto il fabbricato assicurato, escludendo soltanto il valore dell'area;
- per "Macchinario, attrezzatura, arredamento ed apparecchiature elettroniche", il costo di rimpiazzo delle cose assicurate con altre nuove eguali oppure equivalenti per rendimento economico, ivi comprese le spese di trasporto, montaggio e fiscali.

L'attribuzione del valore che le cose assicurate – illese, danneggiate o distrutte – avevano al momento del sinistro è ottenuta secondo i seguenti criteri:

- I. "Fabbricati" – si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al grado di vetustà, allo stato di conservazione al modo di costruzione, all'ubicazione, alla destinazione, all'uso ed a ogni altra circostanza concomitante;
- II. "Macchinario, attrezzature, arredamento ed apparecchiature elettroniche" si stima il relativo "valore a nuovo", al netto di un deprezzamento stabilito in relazione al tipo, qualità, funzionalità, rendimento, stato di manutenzione ed ogni altra circostanza concomitante;
- III. "Merci" – si stima il valore in relazione alla natura, qualità, eventuale svalutazione commerciale, compresi gli oneri fiscali. Nelle lavorazioni industriali le merci, tanto finite che in corso di lavorazione, vengono valutate in base al prezzo della materia grezza aumentato delle spese di lavorazione corrispondenti allo stato in cui si trovavano al momento del sinistro e degli oneri fiscali. Ove le valutazioni così formulate superassero i corrispondenti eventuali prezzi di mercato si applicheranno questi ultimi. La determinazione del danno viene eseguita separatamente per ogni singola partita di polizza.

L'ammontare del danno si determina:

- per i "Fabbricati", applicando il deprezzamento di cui al punto I. alla spesa necessaria per costruire a nuovo le parti distrutte e per riparare quelle soltanto danneggiate, con esclusione delle spese di demolizione, sgombero, trasporto e trattamento dei residui, e

- deducendo da tale risultato il valore dei residui stessi;
- per “Macchinari, attrezzature, arredamento, apparecchiature elettroniche e merci” (punti II e III), deducendo dal valore delle cose assicurate il valore delle cose illese ed il valore residuo delle cose danneggiate nonché gli oneri fiscali non dovuti all'erario.
 - per “Cose particolari” e “Supporti dati”, determinando il solo costo di riparazione o di ricostruzione, ridotto in relazione allo stato, uso e utilizzabilità delle cose assicurate, escluso qualsiasi riferimento a valore di affezione, artistico, o scientifico.

Per quanto riguarda i titoli di credito rimane stabilito che:

- a) la Società, salvo diversa pattuizione, non pagherà l'importo per essi liquidato prima delle rispettive scadenze, se previste;
- b) l'Assicurato deve restituire alla Società l'indennizzo per essi percepito non appena, per effetto della procedura di ammortamento – se consentita – i titoli di credito siano divenuti inefficaci;
- c) il loro valore è dato dalla somma da essi portata.

Per quanto riguarda in particolare gli effetti cambiari, rimane inoltre stabilito che l'assicurazione vale soltanto per gli effetti per i quali sia possibile l'esercizio dell'azione cambiaria.

Art. 16 Supplemento di indennizzo (Valore a nuovo)

Relativamente alle partite “Fabbricati”, “Macchinario, attrezzature ed arredamento” e “Apparecchiature Elettroniche” si determina per ogni partita separatamente il supplemento di indennizzo che, aggiunto all'indennizzo determinato secondo i criteri di cui al precedente art. 15, determina l'ammontare del danno calcolato in base al “valore a nuovo”.

Si conviene che:

1. il supplemento di indennizzo per ogni partita, qualora la somma assicurata risulti:
 - a) superiore od uguale al rispettivo “valore a nuovo”, è dato dall'intero ammontare del supplemento medesimo;
 - b) inferiore al rispettivo “valore a nuovo” ma superiore al valore al momento del sinistro, per cui risulta assicurata solo una parte dell'intera differenza occorrente per l'integrale “assicurazione a nuovo”, viene proporzionalmente ridotto nel rapporto esistente tra detta parte e l'intera differenza;
 - c) eguale o inferiore al valore al momento del sinistro diventa nullo;
2. in caso di coesistenza di più assicurazioni agli effetti della determinazione del supplemento di indennità si terra conto della somma complessivamente assicurata dalle assicurazioni stesse;
3. il pagamento del supplemento d'indennizzo è eseguito entro 30 giorni da quando è terminata la ricostruzione o il rimpiazzo secondo il preesistente tipo e genere sulla stessa area nella quale si trovano le cose colpite o su altra area del territorio nazionale se non derivi aggravio per la Società, purché ciò avvenga, salvo comprovata forza maggiore, entro dodici mesi dalla data dell'atto di liquidazione amichevole o del verbale definitivo di perizia;

L'assicurazione in base al “valore a nuovo” non opera per “Macchinari, Attrezzature ed Arredamento” in stato di inattività da oltre 12 mesi.

Art. 17 Assicurazione parziale

Se dalle stime fatte con le norme dell'articolo 15 – Valore delle cose assicurate e determinazione del danno – risulta che al momento del sinistro il valore delle cose assicurate con una o più partite prese ciascuna separatamente, eccedeva di oltre il 20% le somme rispettivamente assicurate con le partite stesse, la Società risponde del danno entro il limite delle somme assicurate in proporzione del rapporto tra le somme assicurate maggiorate del 20% e il valore anzidetto calcolato al momento del sinistro.

Art. 18 Procedura per la valutazione del danno

L'ammontare del danno è concordato direttamente dalle Parti, oppure a richiesta di una di esse, mediante Periti nominati uno dalla Società ed uno dal Contraente o dall'Assicurato con apposito atto unico.

I due periti devono nominare un terzo quando si verifichi disaccordo tra loro ed anche prima su richiesta di uno di essi. Il terzo Perito interviene soltanto in caso di disaccordo e le decisioni sui punti controversi sono prese a maggioranza.

Ciascun perito ha facoltà di farsi assistere e coadiuvare da altre persone, le quali potranno intervenire nelle operazioni peritali senza però avere alcun voto deliberativo.

Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i Periti non si accordano sulla nomina del terzo, tali nomine, anche su istanza di una sola delle Parti, sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione il sinistro è avvenuto.

La Società rimborserà gli onorari di competenza del Perito che il Contraente o l'Assicurato avrà nominato nonché l'eventuale quota parte, pari al 50%, di spesa e onorari in seguito di nomina del terzo Perito.

Le predette spese, nell'ambito dei capitali assicurati, sono rimborsate fino alla concorrenza di un importo pari a Euro 50.000,00.

Art. 19 Mandato dei Periti

I periti devono:

- a) indagare su circostanze di tempo e di luogo, natura, causa e modalità del sinistro;
- b) verificare l'esattezza delle descrizioni e delle dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali e riferire se al momento del sinistro esistevano circostanze che avessero aggravato il rischio e non fossero state comunicate;
- c) verificare se l'Assicurato o il Contraente ha adempiuto agli obblighi di cui all'art. 2.1;
- d) verificare l'esistenza, la qualità e la quantità delle cose assicurate (danneggiate e non danneggiate) al momento del sinistro determinandone il relativo valore in base a quanto stabilito dal successivo art. 2.4;
- e) procedere alla stima ed alla liquidazione del danno comprese le eventuali spese di salvataggio di demolizione e di sgombero, in conformità alle disposizioni contrattuali.

I risultati delle operazioni peritali concretati dai Periti concordi, oppure dalla maggioranza nel caso di perizia collegiale, devono essere raccolti in apposito verbale (con allegate le stime dettagliate) da redigersi in doppio esemplare, una per ognuna delle Parti. I risultati delle valutazioni di cui ai punti d) ed e) sono obbligatori per le Parti, le quali rinunciano fin da ora a qualsiasi impugnativa, salvo in caso di

dolo, errore, violenza o di violazione dei patti contrattuali, impregiudicata in ogni caso ogni qualsivoglia azione od eccezione inerente all'indennizzabilità del danno.

La perizia collegiale è valida anche se un Perito si rifiuta di sottoscriverla; tale rifiuto deve essere attestato dagli altri Periti nel verbale definitivo di perizia.

I periti sono dispensati dall'osservanza di ogni formalità giudiziaria.

Si conviene che le operazioni peritali verranno impostate e condotte in modo da non pregiudicare l'attività esercitata.

Art. 20 Assicurazione presso diversi assicuratori

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

Se sulle medesime cose e per il medesimo rischio coesistono più assicurazioni, il Contraente o l'Assicurato deve dare a ciascun assicuratore comunicazione degli altri contratti stipulati.

In caso di sinistro l'Assicurato deve darne avviso a tutti gli assicuratori ed è tenuto a richiedere a ciascuno di essi l'indennizzo dovuto secondo il rispettivo contratto autonomamente considerato.

Qualora la somma di tali indennizzi – escluso dal conteggio l'indennizzo dovuto dall'assicuratore insolvente – superi l'ammontare del danno, la Società è tenuta a pagare soltanto la sua quota proporzionale in ragione dell'indennizzo calcolato secondo il proprio contratto, esclusa comunque ogni obbligazione solidale con gli altri assicuratori.

Art. 21 Limite massimo dell'indennizzo

Salvo il caso previsto dall'articolo 1914 C.C., per nessun titolo la Società potrà essere tenuta a pagare somma maggiore di quella assicurata.

Art. 22 Pagamento dell'indennizzo

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Società provvede al pagamento dell'indennizzo entro 30 giorni, sempreché non sia stata fatta opposizione e sia verificata la titolarità dell'interesse assicurato.

Se è stato aperto un procedimento penale sulla causa del sinistro, il pagamento sarà effettuato qualora dal procedimento stesso risulti che non ricorra il dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali, degli amministratori o dei soci a responsabilità illimitata.

Art. 23 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società, con cadenza **annuale**, si impegna a fornire al Contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso:

- a) sinistri denunciati;
- b) sinistri riservati (con indicazione dell'importo a riserva);
- c) sinistri liquidati (con indicazione dell'importo liquidato);
- d) sinistri senza seguito;
- e) sinistri respinti (mettendo a disposizione le motivazioni scritte).

Tutti i sinistri dovranno essere corredati di

- data di apertura della pratica presso la Società
- data di accadimento del sinistro
- data dell'eventuale chiusura della pratica per liquidazione o altro motivo.

Il monitoraggio deve essere fornito progressivamente, cioè in modo continuo ed aggiornato dalla data di accensione della copertura fino a quando non vi sia l'esaurimento di ogni pratica.

Gli obblighi precedentemente descritti non impediscono al Contraente di chiedere ed ottenere un aggiornamento con le modalità di cui sopra in date diverse da quelle indicate.

Art. 24 - Interpretazione del contratto

Si conviene fra le parti che in caso di dubbia interpretazione delle norme contrattuali verrà data l'interpretazione più estensiva e più favorevole al Contraente/Assicurato su quanto contemplato dalle condizioni tutte di assicurazione.

Art. 25 - Coassicurazione e delega (opzionale)

Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite della Terbroker srl direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

Art. 26 - Clausola Broker

Il contraente affida la gestione ed esecuzione del presente contratto alla ATI con capofila A.I.C. Broker Srl, in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker che tratterà con la Società.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.

Art. 27 - Esonero dichiarazione sinistri pregressi

La mancata dichiarazione dei danni che avessero colpito gli enti oggetto dell'assicurazione nell'ultimo decennio precedente la stipulazione della polizza di assicurazione non può essere invocato dalla Compagnia come motivo di irrisarcibilità di un eventuale sinistro, salvo il caso di manifesta malafede.

Art. 28 - Revisione del contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 116 del D.Lgs. 50/2016 "Codice degli Appalti", durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali.

DESCRIZIONE DEL RISCHIO E SOMME ASSICURATE

In varie località del territorio italiano, esistono fabbricati o complessi di fabbricati variamente elevati, contigui e/o separati fra di loro, costruiti con materiali prevalentemente incombustibili.

Non si esclude tuttavia l'esistenza di qualsiasi costruzione secondaria e qualche porzione di fabbricato costruita e coperta in tutto o in parte in materiali combustibili.

Tali fabbricati o complessi di fabbricati, di proprietà della Provincia di Teramo, o dalla stessa assunti in comodato, uso o altro titolo, sono adibiti ad usi diversi, comunque connessi all'esercizio dell'attività dell'Assicurato di Provincia di Teramo, tutto compreso e nulla escluso.

Ciò premesso si assicura :

Partite	Descrizione	Somme assicurate
1	Fabbricati	100.000.000,00
2	Contenuto	10.000.000,00
3	Ricorso terzi	5.000.000,00
4	Spese di demolizione e sgombero	2.000.000,00
5	Onorari periti	50.000,00
6	Furto e Rapina, come da estensione di garanzia	100.000,00
7	Elettronica, come da estensione di garanzia	1.000.000,00

DEROGA ARTICOLO 17 ASSICURAZIONE PARZIALE E 1907 CODICE CIVILE

Relativamente alle partite 3, 4, 5, 6, in deroga all'art 1907 c.c., non è operante il disposto di cui all'art 17 Assicurazione Parziale, pertanto per tali partite l'assicurazione opera nella cosiddetta forma a PRIMO RISCHIO ASSOLUTO.

NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE DEI DANNI MATERIALI

Art. 1 Oggetto dell'assicurazione

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato tutti i danni materiali causati alle cose assicurate, anche se di proprietà di terzi, nelle ubicazioni indicate in polizza, da qualsiasi evento, qualunque ne sia la causa, anche se determinati con **colpa grave** dell'Assicurato, del Contraente, dei rappresentanti legali, salvo quanto escluso.

Si conviene che, qualora **in conseguenza** di eventi non esclusi dalla presente polizza, si abbia una successione di avvenimenti che provochi danni materiali e/o perdite e/o deterioramenti in genere agli enti assicurati, questa assicurazione coprirà anche tali danni e/o perdite e/o deterioramenti così risultanti.

Sono compresi i **guasti** causati alle cose assicurate per ordine dell'Autorità e quelli non inconsideratamente arrecati dall'Assicurato e da terzi allo scopo di impedire o di arrestare qualsiasi evento dannoso indennizzabile a termini di polizza.

In caso di sinistro indennizzabile, l'indennizzo relativo alle partite 1 e 2 - calcolato per ciascuna partita presa separatamente - sarà maggiorato del 20%, forfetariamente a titolo di risarcimento per **interruzione o intralcio dell'attività**.

In caso di sinistro indennizzabile la Società, fermo quanto stabilito dall'art. 21 delle Condizioni Generali di Assicurazione, indennizza altresì:

1. **le spese per demolire, sgomberare, trattare e trasportare a idonea discarica autorizzata i residui del sinistro** fino alla concorrenza dell'importo assicurato con la relativa Partita, con il sottolimito di **€ 250.000,00** per le spese relative alle operazioni di decontaminazione, disinquinamento, risanamento o trattamento speciale;
2. **i danni materiali causati al macchinario e alle merci assicurati posti in ubicazioni diverse da quelle dichiarate**, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, come risultante dalle registrazioni contabili del Contraente/Assicurato e sino alla concorrenza del **10%** delle relative partite;
3. **le spese per rimuovere, trasportare, depositare e ricollocare – comprese le spese di montaggio e smontaggio** – le cose mobili assicurate non colpite dal sinistro o parzialmente danneggiate in caso di sinistro fino alla concorrenza di **€ 200.000,00**;
4. **le spese per ricercare e riparare le rotture accidentali di impianti idrici, igienici, di riscaldamento, di condizionamento e di estinzione**, che abbiano provocato un danno indennizzabile per fuoriuscita del fluido in essi condotto o contenuto; fino alla concorrenza di **€ 50.000,00** per ogni sinistro;
5. **gli onorari di competenza del perito** che l'Assicurato avrà scelto e nominato conformemente all'Art.18 nonché la quota parte di onorari a carico dell'Assicurato a seguito di nomina del terzo perito, fino alla concorrenza dell'importo assicurato con la relativa Partita;
6. **gli onorari di progettisti, consulenti, direttori lavori, coordinatori per la progettazione e l'esecuzione dei lavori, contributi obbligatori comunali**, necessari per la ricostruzione o il ripristino delle cose assicurate distrutte o danneggiate, sino alla concorrenza di **€ 50.000,00** per ogni sinistro;
7. le somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese - quale civilmente responsabile ai sensi di legge - **per danni materiali cagionati alle cose di terzi** da sinistro indennizzabile a termini di polizza sino alla concorrenza del massimale assicurato.

L'Assicurazione è estesa ai danni derivanti da interruzioni o sospensioni - totali o parziali - dell'utilizzo di beni, nonché di attività industriali, commerciali, agricole o di servizi, entro il massimale stabilito e sino alla concorrenza del **20%** del massimale stesso.

L'Assicurazione non comprende i danni:

- a cose che l'Assicurato abbia in consegna o custodia o detenga a qualsiasi titolo, salvo i veicoli di terzi (dipendenti compresi) nell'ambito dell'ubicazione assicurata ed i mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito delle anzidette operazioni, nonché le cose sugli stessi mezzi trasportate;
- di qualsiasi natura conseguenti ad inquinamento dell'acqua, dell'aria e del suolo.

Non sono comunque considerati terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché ogni altro parente e/o affine se con lui convivente;
- il legale rappresentante, il socio a responsabilità illimitata, l'amministratore e le persone che si trovino con loro nei rapporti di cui al punto precedente;
- le Società le quali rispetto all'Assicurato, che non sia una persona fisica, siano qualificabili come controllanti, controllate o collegate, a sensi dell'art. 2359 C.C. nel testo di cui alla legge 7 giugno 1974 n.216, nonché gli amministratori delle medesime.

L'Assicurato deve immediatamente informare la Società delle procedure civili o penali promosse contro di lui, fornendo tutti i documenti e le prove utili alla difesa e la Società avrà facoltà di assumere la direzione della causa e la difesa dell'Assicurato.

L'Assicurato deve astenersi da qualunque transazione o riconoscimento della propria responsabilità senza il consenso della Società.

Quanto alle spese giudiziali si applica l'art. 1917 del C.C..

Relativamente alle spese di cui ai punti 1,3,4,5,6,7, in deroga all'art 1907 c.c., non è operante il disposto di cui all'art. 17 – Assicurazione Parziale.

Art. 2 Esclusioni

La Società non è obbligata in alcun caso per:

A. i danni verificatisi in occasione di:

- atti di guerra dichiarata o non, insurrezione, occupazione militare, invasione, guerra civile, ribellione, rivoluzione;

- esplosione o emanazione di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure di radiazioni provocate dall'accelerazione artificiale di particelle atomiche;
- maremoto, mareggiate, maree e penetrazioni di acqua marina, bradisismo, valanghe e slavine;
- trasporto e/o movimentazione delle cose assicurate, ad eccezione di quelli subiti dalle merci all'interno dell'area di pertinenza aziendale;

B. i danni derivanti da:

- dolo dell'Assicurato e/o Contraente, dei rappresentanti legali;
- cambiamenti di costruzione, mancanza di locazione, di godimento o di reddito, o qualsiasi danno che non riguardi la materialità delle cose assicurate.
- furto, rapina, frode, truffa, ammanchi, smarrimenti, appropriazione indebita o infedeltà da parte di dipendenti, saccheggio, estorsione, malversazione, scippo e loro tentativi;
- assestamenti, fessurazioni, dilatazioni o restringimenti, salvo che siano determinati da eventi non altrimenti esclusi;
- eruzioni vulcaniche;
- deterioramento, logorio, usura, incrostazione, ossidazione, corrosione, ruggine, contaminazione, inquinamento, deperimento, stillicidio, perdita di peso, fermentazione, evaporazione;
- fuoriuscita o solidificazione di materiali contenuti in forni, crogiuoli, linee ed apparecchiature di fusione;
- vizio di prodotto;
- rovina dell'estetica, che non comprometta la funzionalità delle cose assicurate;

semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

C. i danni causati da o dovuti a:

- interruzione o alterazione di processi di lavorazione che danneggino le merci, salvo che siano determinate da eventi non altrimenti esclusi;
- sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua, salvo che siano determinate da eventi non altrimenti esclusi che abbiano colpito le cose assicurate oppure enti posti a 40 metri da esse;
- umidità, brina e condensa, siccità;
- ordinanze di autorità o di leggi che regolino la conduzione, costruzione, ricostruzione o demolizione dei fabbricati, macchinari ed impianti;
- difetti noti all'Assicurato, suoi amministratori e dirigenti, all'atto della stipulazione della polizza;
- eventi per i quali risponde, per legge o per contratto, il costruttore o il fornitore;
- errori di progettazione, costruzione o calcolo, difetti di fusione, vizio di materiale;
- mancata e/o anormale manutenzione;
- funzionamento improprio di macchinari e impianti, esperimenti o prove che ne provochino sovraccarico o condizionamento;
- montaggio o smontaggio di macchinari, impianti e apparecchiature elettroniche, costruzione o demolizione di fabbricati;

semprechè non siano causa di altri eventi non specificatamente esclusi; in questo caso la Società sarà obbligata solo per la parte di danno non rientrante nelle esclusioni.

Art 3 Cose escluse dall'assicurazione

- beni in leasing e apparecchiature elettroniche per i danni già assicurati da altre polizze;
- gioielli, pietre e metalli preziosi (se non inerenti l'attività assicurata), collezioni e oggetti d'arte di valore singolo superiore a € **25.000,00**;
- boschi, coltivazioni, piante, animali in genere ed il terreno su cui sorge l'attività dichiarata in polizza;
- merci già caricate a bordo di automezzi di trasporto di terzi (se garantite da specifica polizza);
- aeromobili e natanti;
- veicoli iscritti al P.R.A

Art. 4 Delimitazioni di garanzia

1. Relativamente ai danni materiali causati da **grandine, pioggia, vento o cose da esso trasportate**, si intendono escluse le seguenti cose:
 - A. antenne, camini, cancelli, ciminiere, cavi aerei, gru, insegne e consimili installazioni esterne;
 - B. macchinari e merci all'aperto ad eccezione dei macchinari fissi per natura e destinazione;
 - C. tettoie o fabbricati aperti da uno o più lati od incompleti nelle coperture o nei serramenti (anche se per temporanee esigenze di ripristino conseguenti o non a sinistro), capannoni pressostatici, tensostrutture, tendostrutture e simili, baracche in legno o plastica, e quanto in esso contenuto.

I danni materiali causati da pioggia, grandine e neve, alle cose assicurate all'interno dei fabbricati, sono compresi in garanzia solo se pioggia, grandine e neve siano penetrati in detti fabbricati attraverso rotture, brecce e lesioni provocate al tetto, alle pareti o ai serramenti, dalla violenza degli eventi atmosferici.

2. Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di **occupazione** delle ubicazioni assicurate, qualora la stessa si protraesse per oltre cinque giorni consecutivi, la Società non indennizza le distruzioni, i guasti o i danneggiamenti (salvo incendio, esplosione e scoppio) anche se verificatisi durante il suddetto periodo.
3. Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di **atti di terrorismo**, intendendosi per tali, qualsiasi azione intenzionalmente posta in essere da una o più persone espressione di gruppi organizzati, al fine di intimidire, condizionare e destabilizzare uno Stato, la popolazione o parte di essa, la Società non indennizza i danni causati da o dovuti a sospensione e/o interruzione di forniture di energia, gas, acqua.
4. Relativamente ai danni materiali avvenuti in occasione di **scioperi** la Società non indennizza i danni causati da alterazione di prodotti conseguente alla sospensione del lavoro o da alterazione/omissione di controlli o manovre.
5. Relativamente ai danni materiali causati da **terremoto**, intendendosi per tale, un sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, si precisa che le scosse registrate nelle 72 ore successive al primo evento che ha dato luogo ad un sinistro indennizzabile sono attribuite ad un medesimo episodio ed i relativi danni sono considerati "singolo sinistro".
6. Relativamente ai danni materiali causati da **inondazioni, alluvioni, allagamenti**, la Società non indennizza i danni alle merci:
 - la cui base sia posta ad altezza inferiore a cm. 10 dal pavimento;
 - poste all'aperto;
7. Relativamente ai danni materiali causati da **sovraccarico neve** la Società non indennizza i danni a fabbricati, strutture o serbatoi (e loro contenuto) non conformi alle norme relative ai sovraccarichi di neve in vigore all'epoca della costruzione.
8. Relativamente ai danni da **gelo** sono esclusi quelli avvenuti oltre le 48 ore dalla sospensione dell'attività lavorativa e/o della produzione e distribuzione di energia termica o elettrica.
9. Relativamente alle **cose particolari** l'indennizzo del danno è limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro, per il riacquisto delle cose distrutte o danneggiate, nonché per la ricostruzione dei dati ivi contenuti. La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art.17 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
10. Relativamente ai **supporti dati** l'indennizzo del danno sarà comunque limitato alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il riacquisto dei supporti distrutti o danneggiati, nonché per la ricostruzione dei dati e programmi ivi contenuti. Sono esclusi i costi derivanti da perdita od alterazione di dati e programmi in assenza di danni materiali ai supporti, nonché da cestinatura per svista. La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 17 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.
11. Relativamente ai danni materiali di **fenomeno elettrico**, ad impianti elettrici, elettronici, apparecchi e circuiti compresi, per effetto di correnti, scariche od altri fenomeni elettrici da qualsiasi motivo occasionati, la società non risponde dei danni:
 - a) causati da usura o da carenza di manutenzione

- b) verificatisi in occasione di montaggi e smontaggi non connessi a lavori di manutenzione o revisione, nonché i danni verificatisi durante le operazioni di collaudo o prova
- c) dovuti a difetti noti all'Assicurato all'atto della stipulazione della polizza nonché quelli dei quali risponde, per legge o contratto, il costruttore o il fondatore.

La garanzia è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'Art. 17 - Assicurazione parziale - delle Condizioni Generali di Assicurazione.

12. Relativamente a *guasti e rotture di macchinari, impianti e apparecchiature elettroniche*, è condizione essenziale che essi siano collaudati e pronti per l'uso cui sono destinati al momento del sinistro.

Sono esclusi i danni:

- agli elementi soggetti a sostituzione per manutenzione ordinaria;
- di natura estetica, che non compromettano la funzionalità delle cose assicurate;
- verificatisi al macchinario presso terzi

I danni da fenomeno elettrico sono compresi in garanzia purché:

- l'impianto elettrico e l'impianto di messa a terra siano a norma di legge;
- i Macchinari assicurati siano protetti contro le sovratensioni con i sistemi di protezione indicati dalla casa costruttrice.

13. Relativamente ai danni da *crollo e collasso strutturale* di fabbricati, che non siano provocati da eventi specificatamente esclusi, la Società non risponde dei danni causati da errori di progettazione, di calcolo, esecuzione ed installazione.

14. Relativamente ai danni subiti da *merci in refrigerazione*, la garanzia è prestata per i danni subiti a causa di :

- mancata o anormale produzione o distribuzione del freddo;
- fuoriuscita del liquido refrigerante;

conseguenti a qualsiasi evento garantito con la presente polizza o all'accidentale verificarsi di guasti o rotture nell'impianto frigorifero o nei relativi dispositivi di controllo e sicurezza, nonché negli impianti di adduzione dell'acqua o negli impianti di produzione e distribuzione dell'energia elettrica.

FRANCHIGIE – SCOPERTI – LIMITI DI INDENNIZZO

1) Franchigie / Scoperti

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimangono a carico dell'Assicurato i seguenti importi:

- scoperto del **10%** con il minimo di € 2.500,00 ed il massimo di € 25000,00 per i danni causati da tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, atti vandalici o dolosi di terzi;
- scoperto del **10%** con il minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50000,00 per i danni da terremoto e da atti di terrorismo;
- scoperto del **10%** con il minimo di € 5.000,00 ed un massimo di € 50000,00 per i danni da collasso strutturale;
- scoperto del **10%** con il minimo di € 2.500,00 ed un massimo di € 25000,00 per i danni da inondazioni, alluvioni;
- scoperto del **10%** con il minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 15000,00 per allagamenti e da sovraccarico neve;
- scoperto del **10%** con il minimo di € 1.500,00 ed un massimo di € 15000,00 per eventi atmosferici;
- per *furto e rapina*, vedere quanto riportato nell'apposita estensione di garanzia;
- per *elettronica*, vedere quanto riportato nell'estensione di garanzia;
- franchigia € 250,00 per ogni altra causa.

2) Limiti di indennizzo (per sinistro e per anno assicurativo)

- **70% delle somme assicurate alle singole partite**, per tumulti popolari, scioperi, sommosse, atti di sabotaggio, atti vandalici o dolosi, atti di terrorismo;
- **70% delle somme assicurate alle singole partite**, per grandine, pioggia, vento e cose da esso trasportate;
- **40% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto**, per terremoto;
- **40% delle somme assicurate per singolo fabbricato e relativo contenuto**, per inondazioni, alluvioni, allagamenti;
- **€ 250.000,00** per sovraccarico neve;
- **€ 250.000,00** per cose particolari;
- **€ 1.000.000,00** per crollo e collasso strutturale;
- **€ 100.000,00** per danni da grandine a lastre di fibrocemento, manufatti di materia plastica, serramenti, vetrate e lucernari in genere;
- **€ 25.000,00** per danni da gelo;
- **€ 250.000,00** per fuoriuscita di fluido a seguito di rottura degli impianti idrici, igienici, tecnici, di processo e di estinzione;
- **€ 50.000,00** per fenomeno elettrico;
- **€ 10.000,00** per merci in refrigerazione;
- per furto e rapina, vedere quanto riportato alla relativa partita ed estensione di garanzia;
- per elettronica, vedere quanto riportato alla relativa partita ed estensione di garanzia.

STOP LOSS

Determinato il danno a termini di polizza, al netto di eventuali scoperti/franchigie, in nessun caso la Società sarà tenuta a pagare per singolo sinistro e per annualità assicurativa somma maggiore di € 10.000.000,00 sia per danni materiali che per danni indiretti (se operante l'estensione di garanzia).

ESTENSIONI DI GARANZIA

FURTO E RAPINA

A parziale deroga dell'Art.2 – Esclusioni – la Società indennizza, senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 17 - Assicurazione parziale - i danni materiali di furto (intendendosi per tale l'impossessamento della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri) delle cose assicurate anche se di proprietà di terzi, a condizione che l'autore del furto si sia introdotto nei locali contenenti le cose stesse:

- a) violando le difese esterne mediante:
 - 1. rottura, scasso;
 - 2. uso fraudolento di chiavi, uso di grimaldelli o di arnesi simili;
- b) per via diversa da quella ordinaria, che richieda il superamento di ostacoli o di ripiani mediante impiego di mezzi artificiali o di particolare agilità personale;
- c) in altro modo, rimanendovi clandestinamente ed abbia poi asportato la refurtiva a locali chiusi.

Se per le cose assicurate sono previsti in polizza dei mezzi di custodia, la Società è obbligata soltanto se l'autore del furto, dopo essersi introdotto nei locali in uno dei modi sopra indicati, abbia violato tali mezzi come previsto alla lettera a).

Sono parificati ai danni di furto e rapina i guasti causati alle cose assicurate per commettere il reato o per tentare di commetterlo.

L'assicurazione è estesa:

1. **alla rapina**, intendendosi per tale l'impossessamento della cosa mobile altrui, mediante sottrazione o costrizione immediata alla consegna sia all'interno che all'esterno dei locali, al fine di trarne un ingiusto profitto per sé o per altri;
2. **ai furti commessi durante i periodi di sospensione** del lavoro verificatisi fra le ore 8 e le ore 21 e non oltre, quando gli accessi e le aperture - purché efficacemente chiusi - rimangono protetti da solo vetro fisso;
3. **ai furti commessi dai dipendenti** dell'Assicurato, sempreché l'autore del furto non sia incaricato della custodia delle chiavi dei locali, né di quelle dei mezzi di difesa interni previsti in polizza, o della sorveglianza dei locali stessi, e che il furto sia commesso a locali chiusi e in ore diverse da quelle durante le quali il dipendente adempie le sue mansioni all'interno dei locali stessi;
4. **ai furti e alle rapine delle cose assicurate, escluso valori, poste in ubicazioni diverse da quelle dichiarate**, entro i confini dello Stato Italiano, della Repubblica di San Marino e dello Stato del Vaticano, come risultante dalle registrazioni contabili del Contraente/Assicurato, sino alla concorrenza del **10%** della partita assicurata e purché il furto sia commesso con le modalità sopra riportate;
5. limitatamente ai valori e sino alla concorrenza di € 25.000,00, l'assicurazione è estesa al **furto in seguito ad infortunio od improvviso malore della persona incaricata del trasporto dei valori, al furto con destrezza** - limitatamente ai casi in cui la persona incaricata del trasporto ha indosso od a portata di mano i valori medesimi -, al furto strappando di mano o di dosso alla persona i valori medesimi, alla rapina (sottrazione di cose mediante violenza alla persona o minaccia), il tutto commessi sulla persona del Contraente, di suoi familiari o dipendenti di fiducia addetti all'esercizio mentre, al di fuori dei locali contenenti le cose assicurate, detengono i valori stessi durante il loro trasporto al domicilio del Contraente, alle banche, ai fornitori e/o clienti o viceversa. In caso di sinistro, la Società corrisponderà all'Assicurato **l'80%** dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente **20%** a carico dell'Assicurato stesso;
6. alle spese effettivamente sostenute entro il termine di 12 mesi dal sinistro per il **riacquisto di "cose particolari" e "supporti dati" nonché per la ricostruzione dei dati e programmi ivi contenuti**, sino alla concorrenza del **5%** della somma assicurata per la presente estensione di garanzia.
7. **ai guasti e/o agli atti vandalici** cagionati dai ladri, in occasione di furto o rapina consumati o tentati, alle parti di fabbricato costituenti i locali contenenti le cose assicurate ed agli infissi posti a riparo e protezione degli accessi ed aperture dei locali stessi, fino alla concorrenza di € 15.000,00 per ogni sinistro;
8. ai danni da **furto con destrezza** avvenuti nell'interno dei locali commesso durante l'orario di apertura al pubblico, purché constatato e denunciato entro le 72 ore immediatamente successive all'evento stesso, con un limite di indennizzo pari a € 1.000,00 per sinistro e anno assicurativo

Caratteristiche costruttive del fabbricato contenente le cose assicurate

L'assicurazione è prestata alla condizione, essenziale per l'efficacia del contratto, che il fabbricato in cui si trovano i locali contenenti le cose assicurate sia costruito e coperto in cemento, laterizi, pietre od altri simili materiali, vetrocemento armato, vetro antisfondamento o vetro anticrimine. Sono ammesse pareti perimetrali costituite da robuste strutture in metallo o lega metallica purché fisse e saldamente ancorate al terreno.

Se la linea del tetto è situata ad un'altezza inferiore a 4 metri dal suolo o da superfici acquee nonché da ripiani, ballatoi, scale, terrazze e simili, accessibili e praticabili dall'esterno, senza impiego di particolare agilità personale o di attrezzi come ad es. scale, corde e simili, il tetto deve essere costruito in laterizi armati o cemento armato e senza lucernari, oppure, in vetro cemento armato totalmente fisso.

Mezzi di chiusura dei locali

L'assicurazione è prestata alla condizione che ogni apertura verso l'esterno dei locali contenenti le cose assicurate situate a meno di 4 metri dal suolo, da superfici acquee nonché da ripiani accessibili e praticabili per via ordinaria dall'esterno, senza impiego cioè di mezzi artificiosi o di particolare agilità personale, sia difesa, per tutta la sua estensione, da robusti serramenti in legno, materia plastica rigida, vetro antisfondamento, metallo o lega metallica, chiusi con serrature, lucchetti o altri congegni manovrabili esclusivamente dall'interno, oppure protette da inferriate fissate nel muro. Nelle inferriate e nei serramenti di metallo o lega metallica sono ammesse luci, se rettangolari, di superficie non superiore a 900 cmq. e con lato minore non superiore a 18 cm. oppure, se non rettangolari, di forma inscritta nei predetti rettangoli o di superficie non superiore a 400 cmq.

Negli altri serramenti sono ammessi spioncini o feritoie di superficie non superiore a 100 cmq.

In caso di furto commesso attraverso aperture non conformi a quelle sopra richiamate, la Società corrisponderà all'Assicurato l'80% dell'importo liquidato a termini di polizza, restando il rimanente 20% a carico dell'Assicurato stesso.

Sono esclusi i danni di furto commessi attraverso le luci di serramenti o inferriate senza effrazione delle relative strutture o dei relativi congegni di chiusura.

Esclusioni

Ad integrazione di quanto previsto dall'art. 2 "Esclusioni", sono altresì esclusi i danni:

1. verificatisi in occasione di incendi, esplosione, scoppi, terremoti, inondazioni ed altri sconvolgimenti della natura, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
2. in caso di locali incustoditi, verificatisi dopo le ore 24 del quarantacinquesimo giorno;
3. agevolati dall'Assicurato o dal Contraente con dolo o colpa grave nonché i danni commessi od agevolati con dolo o colpa grave da:
 - persone che abitano con l'Assicurato o con il Contraente od occupano i locali contenenti le cose assicurate o locali con questi comunicanti;
 - incaricati della sorveglianza delle cose stesse o dei locali che le contengono;
 - persone legate all'Assicurato od al Contraente da vincoli di parentela o affinità, anche se non coabitanti.

Riduzione delle somme assicurate a seguito di sinistro e loro reintegro

In caso di sinistro le somme assicurate e i relativi limiti di indennizzo si intendono ridotti, con effetto immediato e fino al termine del periodo di assicurazione in corso, per un importo uguale a quello del danno rispettivamente indennizzabile al netto di eventuali franchigie o scoperti, senza corrispondente restituzione di premio.

Su richiesta del Contraente dette somme e relativi limiti di indennizzo saranno reintegrati nei valori originari ed il Contraente dovrà corrispondere il rateo di premio relativo all'importo reintegrato, per il tempo intercorrente fra la data del reintegro stesso e il termine del periodo di assicurazione in corso.

Resta comunque ferma la facoltà della Società di recedere dal contratto ai sensi dell'Art. 6 delle Condizioni Generali di Assicurazione.

Recupero delle cose sottratte

Se le cose sottratte vengono recuperate in tutto o in parte, l'Assicurato deve darne avviso alla Società appena ne ha avuto notizia.

Le cose recuperate divengono di proprietà della Società se questa ha risarcito integralmente il danno, salvo che l'Assicurato rimborsi alla Società l'intero importo riscosso a titolo di indennizzo per le cose medesime. Se invece la Società ha risarcito il danno solo in parte, l'Assicurato ha facoltà di conservare la proprietà delle cose recuperate previa restituzione dell'importo dell'indennizzo riscosso dalla Società per le stesse, o di farle vendere. In quest'ultimo caso si procede ad una nuova valutazione del danno sottraendo dall'ammontare del danno originariamente accertato il valore delle cose recuperate: sull'importo così ottenuto viene ricalcolato l'indennizzo a termini di polizza e si effettuano i relativi conguagli.

Per le cose sottratte che siano recuperate prima del pagamento dell'indennizzo e prima che siano trascorsi due mesi dalla data di avviso del sinistro, la Società è obbligata soltanto per i danni subiti dalle cose stesse in conseguenza del sinistro.

L'Assicurato ha tuttavia la facoltà di abbandonare alla Società le cose recuperate che siano d'uso personale o domestico, salvo il diritto della Società di rifiutare l'abbandono pagando l'indennizzo dovuto.

Obblighi in caso di sinistro

A deroga di quanto previsto dall'art.13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) darne avviso alla Società entro 5 giorni da quando ne è venuto a conoscenza, specificando le circostanze dell'evento e l'importo approssimativo del danno, nonché farne denuncia all'Autorità Giudiziaria o di polizia del luogo, indicando la Società ed il numero di polizza;
- b) fornire alla Società, entro i cinque giorni successivi, una distinta particolareggiata delle cose rubate o danneggiate, con l'indicazione del rispettivo valore, nonché una copia della denuncia fatta all'Autorità;
- c) denunciare inoltre tempestivamente la sottrazione di titoli di credito anche al debitore, nonché esperire - se la legge lo consente - la procedura di ammortamento;
- d) adoperarsi immediatamente, nel modo più efficace, per il recupero delle cose rubate e per la conservazione e la custodia di quelle rimaste, anche se danneggiate.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, ai sensi dell'art. 1915 C.C. Le spese sostenute per adempiere agli obblighi di cui alle lettere c) e d) sono a carico della Società in proporzione del valore assicurato rispetto a quello che le cose avevano al momento del sinistro, anche se l'ammontare delle spese stesse, unitamente a quello del danno, supera la somma assicurata e anche se non si è raggiunto lo scopo, salvo che la Società provi che le spese sono state fatte inconsideratamente.

Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- e) tenere a disposizione fino ad avvenuta liquidazione del danno tanto le cose non rubate quanto le tracce e gli indizi materiali del reato, senza avere, per tale titolo, diritto ad indennizzo;

- f) dare la dimostrazione della qualità, della quantità e del valore delle cose preesistenti al momento del sinistro oltre che della realtà e dell'entità del danno, tenere a disposizione della Società e dei Periti ogni documento ed ogni altro elemento di prova, nonché facilitare le indagini e gli accertamenti che la Società ed i Periti ritenessero necessario esperire presso terzi;
- g) presentare, a richiesta della Società, tutti i documenti che si possono ottenere, dall'Autorità competente, in relazione al sinistro.

Determinazione del danno

A parziale deroga dell'Art.15 delle Condizioni Generali di assicurazione l'ammontare del danno è dato dalla differenza fra il valore che le cose assicurate avevano al momento del sinistro ed il valore di ciò che resta dopo il sinistro, senza tenere conto dei profitti sperati, né dei danni del mancato godimento od uso o di altri eventuali pregiudizi.

L'Art.16 "Supplemento di indennizzo" delle Condizioni Generali di assicurazione s'intende privo di ogni effetto.

Veicoli ricoverati

Qualora il furto o la rapina siano commessi utilizzando, per l'asportazione delle cose assicurate, veicoli che si trovano nei locali indicati in polizza o nell'area in uso all'Assicurato, la Società corrisponderà la somma liquidata a termini di polizza sotto detrazione dello scoperto del **15%**.

Concomitanza di scoperti

Qualora, relativamente alle garanzie di cui alla presente estensione di garanzia, coesistano scoperti diversi, opererà un unico scoperto del **30%**.

Franchigia

Fatte salvi altri scoperti e/o franchigie di superiori importi, per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimane a carico dell'Assicurato una franchigia pari ad **€ 250,00**.

ELETTRONICA

La Società si obbliga ad indennizzare all'Assicurato i **guasti e le rotture ad apparecchiature elettroniche** collaudate e pronte per l'uso cui sono destinate, causati da qualsiasi evento accidentale non espressamente escluso dall'Art. 2, nonché:

1. verificatisi in conseguenza **di montaggi e smontaggi** solo se connessi a lavori di pulitura, manutenzione e revisione;
2. verificatisi in occasione **di trasporti, movimentazioni e relative operazioni di carico e scarico** solo se avvenuti all'interno dell'area di pertinenza aziendale per apparecchiature mobili e all'interno del luogo di installazione originaria per le apparecchiature fisse;
3. i danni **di fenomeno elettrico**.

Per ogni sinistro indennizzabile a termini di polizza rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al **10%** dell'indennizzo col minimo di **€ 250,00** ed il massimo di **€ 2.500,00**.

In caso di sinistro indennizzabile, e in aggiunta alla somma assicurata per la partita "elettronica", la Società indennizza altresì:

- i costi necessari ed effettivamente sostenuti per il **riacquisto dei supporti dati distrutti o danneggiati nonché per la ricostruzione dei dati e programmi ivi contenuti**, fino alla concorrenza del 20% della somma assicurata per la partita "elettronica".
- i **maggiori costi** sostenuti dall'Assicurato, rispetto a quelli normali necessari alla prosecuzione delle funzioni svolte dalle apparecchiature danneggiate o distrutte, e limitati a: uso di un'apparecchiatura sostitutiva, applicazione di metodi di lavoro alternativi, prestazioni di servizi di terzi. L'assicurazione è prestata senza l'applicazione del disposto di cui all'art. 17 "Assicurazione parziale", sino alla concorrenza dell'importo massimo giornaliero di **€ 1.000,00** per un totale di **giorni 60**. Per ogni sinistro resta a carico dell'Assicurato una franchigia pari a giorni 2. Il periodo di indennizzo inizia dal momento in cui insorgono i maggiori costi e continua per il periodo necessario alla riparazione o sostituzione dell'apparecchiatura danneggiata, ma comunque non oltre la durata massima prevista. La Società riconosce la compensazione dei costi giornalieri nell'ambito del periodo di indennizzo. Il Contraente o l'Assicurato deve immediatamente comunicare alla Società ogni danno ai supporti dati. Qualora la denuncia del sinistro non pervenisse alla Società entro 48 ore dalla data del sinistro, la Società non indennizza i maggiori costi prodottisi prima del ricevimento della comunicazione;

Cose escluse dall'assicurazione

- tubi e valvole elettronici nonché lampade ed altre fonti di luce salvo che siano connessi a danni indennizzabili verificatisi anche ad altre parti delle apparecchiature elettroniche assicurate;
- cose in deposito, giacenza, immagazzinamento;
- conduttori esterni alle apparecchiature assicurate.

Delimitazioni di garanzia

1. I danni imputabili a **variazione di tensione nella rete elettrica di alimentazione** sono indennizzabili a condizione che le apparecchiature elettroniche siano dotate degli apparecchi di protezione e di stabilizzazione prescritti dalla casa costruttrice o fornitrice e che la variazione di tensione abbia danneggiato, congiuntamente alle apparecchiature elettroniche assicurate, anche la stessa apparecchiatura di stabilizzazione.
2. Qualora il costruttore o il fornitore prescriva un **impianto di condizionamento d'aria**, non sono indennizzabili i danni che si verifichino in seguito a variazioni dei valori dell'umidità e della temperatura ambientale causate da un mancato o difettoso funzionamento dello stesso, qualora non risulti funzionante un impianto di segnalazione ottica o acustica, completamente indipendente dall'impianto di condizionamento, che indichi o segnali guasti o variazioni di valori, e sempreché questa segnalazione sia in grado di provocare l'intervento immediato per prevenire o limitare il danno, anche al di fuori dell'orario di lavoro.
3. Sono esclusi i danni la cui riparazione rientra nelle prestazioni del **contratto di assistenza tecnica** della casa costruttrice o da organizzazioni da essa autorizzate, anche se detto contratto non è stato sottoscritto dall'Assicurato. Sono comunque esclusi i costi di intervento e di sostituzione di componenti relativi a controlli di funzionalità, manutenzione preventiva, eliminazione dei disturbi e difetti a seguito di usura, aggiornamento tecnologico dell'impianto nonché quelli relativi ai danni verificatisi durante l'esercizio senza concorso di cause esterne.

Obblighi in caso di sinistro

A deroga di quanto previsto dall'art. 13 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di sinistro il Contraente o l'Assicurato deve:

- a) fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno, ottemperando alle disposizioni della Società prima della riparazione; le relative spese sono a carico della Società secondo quanto previsto dalla legge ai sensi dell'art. 1914 C.C.;
- b) darne immediato avviso alla Società o all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza ai sensi dell' art. 1913 C.C., a mezzo raccomandata, telegramma o telex.

L'inadempimento di uno di tali obblighi può comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo ai sensi dell' art 1915 C.C. Il Contraente o l'Assicurato deve altresì:

- c) in caso di sinistro presumibilmente doloso fare, nei cinque giorni successivi, dichiarazione scritta all'autorità Giudiziaria o di Polizia del luogo indicando il momento e la causa presunta del sinistro e l'entità approssimativa del danno. Copia di tale dichiarazione deve essere trasmessa alla Società;
- d) conservare le tracce ed i residui del sinistro fino a liquidazione del danno senza avere, per questo, diritto ad indennità alcuna. La Società si riserva la facoltà di ritirare i residui delle parti sostituite; non ottemperando alla richiesta della Società, l'Assicurato decade dal diritto all'indennizzo;
- e) permettere ogni rilevanza o esame dell'apparecchiatura danneggiata;
- f) fornire la dimostrazione del valore delle cose danneggiate, dei materiali e delle spese correnti per la riparazione del danno e di quelle sostenute in reazione agli obblighi di cui al punto a).

La riparazione del danno può subito essere iniziata dopo l'avviso di cui al punto b); lo stato delle cose non può tuttavia essere modificato, prima dell'ispezione da parte di un incaricato della Società, che nella misura strettamente necessaria per la continuazione dell'attività; se tale ispezione, per motivi indipendenti dal Contraente o dall'Assicurato, non avviene entro otto giorni dall'avviso di cui al punto b), questi può prendere tutte le misure necessarie.

Avvenuto il sinistro, l'assicurazione resta sospesa, per la cosa danneggiata, limitatamente ai danni di natura elettrica o meccanica, fino alla riparazione definitiva che ne garantisca il regolare funzionamento.

Determinazione del danno

A deroga degli Artt. 15 e 16 delle Condizioni Generali di assicurazione, per valore assicurabile si intende il costo di rimpiazzo a nuovo delle apparecchiature elettroniche, ossia il loro prezzo di listino o, in mancanza, il costo effettivo per la sostituzione con una cosa nuova eguale, oppure, se questa non fosse più disponibile, con una cosa equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento, comprensivo della spese di trasporto, dogana, montaggio e collaudo nonché della imposte, qualora queste non possano essere recuperate dall'Assicurato. Se dalle stime fatte con le norme che precedono risulta che il valore complessivamente assicurabile eccedeva, al momento del sinistro, la somma complessivamente assicurata, la Società risponde del danno in proporzione al rapporto fra la somma assicurata e il costo di rimpiazzo a nuovo risultante al momento del sinistro.

A) nel caso di danno suscettibile di riparazione:

1. si stima l'importo totale delle spese di riparazione, valutate secondo i costi al momento del sinistro, necessarie per ripristinare la cosa danneggiata nello stato funzionale in cui si trovava al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile, al momento del sinistro, dai residui delle parti eventualmente sostituite.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub A1), diffalcato dell'importo stimato sub A2) a meno che la Società non si avvalga della facoltà prevista al comma d) dell'Articolo "Obblighi in caso di sinistro", nel qual caso l'indennizzo sarà pari all'importo stimato come al punto A1).

B) nel caso di danno non suscettibile di riparazione:

1. si stima il costo di rimpiazzo a nuovo della cosa assicurata al momento del sinistro;
2. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub B1), diffalcato dell'importo sub B2) .

Questa stima riguarda solo apparecchiature in funzione ed è valida a condizione che:

- a) i danni si siano verificati entro i cinque anni successivi a quello di costruzione;
- b) il rimpiazzo o la riparazione siano eseguiti entro i tempi tecnici necessari;

- c) il costruttore non abbia cessato la fabbricazione dell'apparecchiatura danneggiata o distrutta, oppure questa sia ancora disponibile o siano disponibili i pezzi di ricambio.

Qualora non siano soddisfatte le condizioni del punto a) oppure del punto b) o una delle condizioni del punto c), si applicano le norme che seguono:

3. si stima il valore dell'impianto o dell'apparecchio stesso al momento del sinistro, tenuto conto della vetustà e del suo deperimento per uso o altra causa;
4. si stima il valore ricavabile dai residui.

L'ammontare del danno sarà pari all'importo stimato sub B3), diffalcato dell'importo sub B4).

Una cosa assicurata si considera non suscettibile di riparazione quando l'ammontare del danno calcolato come a) eguagli o superi il valore dell'apparecchiatura calcolato come b) (stima B1 - B2 oppure B3 - B4 a seconda del caso).

Sono escluse dall'indennizzo le spese per eventuali tentativi di riparazione, per riparazioni provvisorie, per modifiche o miglioramenti nonché le maggiori spese per ore straordinarie di lavoro e per trasporti aerei o altri mezzi di trasporto diversi dal normale. La Società ha la facoltà di provvedere direttamente al ripristino dello stato funzionale dell'apparecchiatura od al suo rimpiazzo con altro uguale o equivalente per caratteristiche, prestazioni e rendimento.

Apparecchiature elettroniche ad impiego mobile

L'assicurazione delle apparecchiature elettroniche s'intende estesa alle apparecchiature ad impiego mobile (ad esclusione di telefoni cellulari e computer palmari) anche durante il loro trasporto con qualsiasi mezzo, compreso quello a mano, entro i territori della Repubblica Italiana, Repubblica di San Marino e Stato Città del Vaticano a condizione che, per natura e costruzione, esse possano essere trasportate ed utilizzate in luoghi diversi e che tale trasporto sia necessario per la loro utilizzazione.

Non sono tuttavia indennizzabili i danni di rottura dei filamenti di valvole o tubi.

La garanzia furto, nella fase di trasporto su autoveicoli, sarà operante a condizione che il veicolo sia chiuso a chiave e con cristalli completamente alzati, provvisto di tetto rigido o con capote serrata.

Per i danni di furto, rapina, scippo e caduta accidentale, rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al **30%** dell'indennizzo col minimo di **€ 150,00**

Per ogni altro sinistro indennizzabile a termini di polizza rimane a carico dell'Assicurato uno scoperto pari al **10%** dell'indennizzo col minimo di **€ 150,00**

In nessun caso, per la presente estensione di garanzia, la Società pagherà per singolo sinistro e annualità assicurativa somma superiore a **€ 10.000,00**.

CONDIZIONI PARTICOLARI

Anticipo indennizzi

L'Assicurato ha diritto di ottenere, prima della liquidazione del sinistro, il pagamento di un acconto pari al 50% dell'importo minimo che dovrebbe essere pagato in base alle risultanze acquisite, a condizione che non siano sorte contestazioni sull'indennizzabilità del sinistro stesso e che l'indennizzo complessivo sia prevedibile in almeno € 50.000,00.

L'obbligazione della Società verrà in essere dopo 90 giorni dalla data di denuncia del sinistro, sempreché siano trascorsi almeno 30 giorni dalla richiesta dell'anticipo.

L'acconto non potrà comunque essere superiore a € 5000.000,00 qualunque sia l'ammontare stimato del sinistro.

Nel caso che l'assicurazione sia stipulata in base al valore a nuovo, la determinazione dell'acconto di cui sopra dovrà essere effettuata come se tale condizione non esistesse.

Trascorsi 90 giorni dal pagamento dell'indennità relativa al valore che le cose avevano al momento del sinistro, l'Assicurato potrà tuttavia ottenere un solo anticipo, sul supplemento spettantegli, che verrà determinato in relazione allo stato dei lavori al momento della richiesta.

Compensazione tra partite

Se la somma assicurata con la singola partita, al momento del sinistro, è maggiore del valore delle cose che costituiscono la partita, la somma assicurata in eccedenza viene ripartita tra le altre partite con tasso di premio uguale o inferiore, per le quali, secondo l'Art. 1907 Codice Civile, vi è insufficienza di assicurazione.

Resta convenuto che:

- 1) la suddetta ripartizione ha luogo per tutte le partite con insufficienza di assicurazione colpite o no da sinistro;
- 2) non ha luogo la compensazione per le partite assicurate a primo rischio o per le quali vi sia assicurazione in forma flottante;

Indennizzo separato per ciascuna partita

Si conviene fra le parti che, in caso di sinistro, dietro richiesta del contraente sarà applicato tutto quanto previsto dalle Condizioni Generali di polizza (pagamento dell'indennizzo) a ciascuna partita singolarmente considerata, come se, per ognuna di tali partite fosse stata stipulata una polizza distinta.

A tale scopo i Periti incaricati della liquidazione del danno provvederanno a redigere per ciascuna partita un atto di liquidazione amichevole od un processo verbale di perizia.

I pagamenti effettuati a norma di quanto previsto saranno considerati come acconto, soggetti quindi a conguaglio su quanto risulterà complessivamente dovuto dalla Società a titolo di indennità per il sinistro.

Vicinanze pericolose

L'Assicurato è sollevato dall'obbligo di dichiarare se in contiguità o a distanza minore di metri 20 dai fabbricati assicurati o contenenti le cose assicurate, esistano cose o condizioni capaci di aggravare il rischio.

Aumenti di somma assicurata

Sugli aumenti di valori dovuti a nuove inclusioni o ad elevazione delle somme assicurate, segnalati alla Società assicuratrice in corso di contratto, verranno applicati i medesimi tassi di premio specificatamente indicati in polizza, a pro-rata giornaliero, dal giorno di effetto dell'aumento alla scadenza annuale successiva.

Rinuncia alla rivalsa

La Società rinuncia – salvo in caso di dolo – al diritto di surroga derivante dall'art. 1916 del C.C. verso:

- le persone delle quali l'Assicurato deve rispondere a norma di legge;
- le Società controllanti, controllate e collegate nonché l'amministratore ed il legale rappresentante delle Società medesime;
- i clienti dell'Assicurato.

La condizione è operante se anche l'Assicurato rinuncia a rivalersi nei confronti del responsabile.

Pagamento indennizzo prima della chiusura istruttoria

A parziale deroga dell'art. 22 delle Condizioni Generali di Assicurazione, in caso di danno l'Assicurato è esonerato dalla presentazione del certificato di chiusa inchiesta e, l'assicurato stesso, quietanzando, si obbliga a presentare alla Società, non appena possibile, il certificato di chiusura per l'evento di cui al presente sinistro ed a rimborsare l'indennizzo percepito, maggiorato degli interessi legali decorrenti dalla data del presente pagamento, qualora dagli atti dell'indagine preliminare o dall'eventuale successivo giudizio, il danno dovesse risultare non indennizzabile a termini di polizza.

Indennizzo a Primo Rischio Assoluto

Valida se la presente clausola è richiamata nell'offerta TECNICA presentata dalla Società.

In caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza che abbia colpito una o più partite soggette all'applicazione dell'Art. 17 "Assicurazione parziale", qualora l'ammontare del danno accertato relativamente a dette partite (determinato secondo le stime di cui agli artt. 15, limitatamente alle sole cose danneggiate o distrutte al lordo di eventuali franchigie o scoperti), risulti uguale o inferiore a (VEDERE SOMMA INDICATA NELL'OFFERTA TECNICA) EURO, la Società indennizza tale danno alle condizioni tutte di polizza senza applicazione della regola proporzionale prevista dal predetto art. 17.

Maggiori Costi

Valida se la presente clausola è richiamata nell'offerta TECNICA presentata dalla Società.

In alternativa alla maggiorazione del 20% prevista all'art 1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE per *interruzione o intralcio dell'attività*, a scelta dell'assicurato, la Società, in caso di sinistro indennizzabile a termini di polizza, che provochi l'interruzione totale o

parziale dell'attività assicurata, indennizza le spese straordinarie documentate, purché necessariamente sostenute, per il proseguimento dell'attività. L'indennizzo verrà pertanto limitato alla sola differenza tra le spese effettivamente sostenute e quelle normali necessarie alla prosecuzione dell'attività che sarebbero state sostenute dall'assicurato in assenza di sinistro.

La garanzia si intende prestata per il tempo strettamente necessario per la riparazione o il rimpiazzano delle cose distrutte o danneggiate e comunque limitata alle maggiori spese sostenute nei sei mesi successivi al momento in cui si è verificato il sinistro.

La presente garanzia è prestata nel limite di euro (VEDERE SOMMA INDICATA NELL'OFFERTA TECNICA) per sinistro ed anno assicurativo.

Agli effetti di questa garanzia non è operante il disposto dell'art.17.

ALLEGATO

(Costituente parte integrante della presente polizza)

Contraente	PROVINCIA DI TERAMO Via Giannina Milli, 2 – 64100 Teramo Codice fiscale o Partita Iva 80001070673
Durata	Anni 3
Decorrenza	30.09.2016
Scadenza	30.09.2019
Frazionamento	semestrale
Prima rata sino al	31.03.2017

Somme Assicurate:

Partite	Descrizione	Somme assicurate	Tassi annui %	Premi annui
1	Fabbricati	100.000.000,00		
2	Contenuto	10.000.000,00		
3	Ricorso terzi	5.000.000,00		
4	Spese di demolizione e sgombero	2.000.000,00		
5	Onorari periti	50.000,00		
6	Furto e Rapina, come da estensione di garanzia	100.000,00		
7	Elettronica, come da estensione di garanzia	1.000.000,00		
Premio annuo lordo complessivo				

PREMIO ANNUO

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
Euro =====	Euro =====	Euro =====	Euro =====

PREMIO ALLA FIRMA

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
Euro =====	Euro =====	Euro =====	Euro =====

PREMIO RATE SUCCESSIVE

Netto	Accessori	Imposta	Lordo
Euro =====	Euro =====	Euro =====	Euro =====

Consenso al trattamento dei dati personali:

Le parti, ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.

La Società

Il Contraente
